

Esente da marca da bollo
Ai sensi del d. lgs. 117/2017

Associazione di Promozione Sociale

Gruppo Folkloristico Caprivese "Michele Grion", A.P.S.

- STATUTO -

Titolo I - Disposizioni generali

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea Straordinaria del Gruppo Folkloristico Caprivese "Michele Grion" tenutasi nell'anno 2020 (duemila venti), il giorno 4 (quattro) del mese di SETTEMBRE presso la Sede Sociale di via Buonarroti n. 7 a Capriva del Friuli (Gorizia), sostituisce a tutti gli effetti ogni altro statuto precedentemente approvato.

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita, sotto forma di associazione non riconosciuta, una Associazione di Promozione Sociale denominata Gruppo Folkloristico Caprivese "Michele Grion" - A.P.S. con sede in Capriva del Friuli (GO) di seguito indicata con il termine di Associazione.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello Statuto. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa o razziale, non ha scopo di lucro, intende proseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione culturale e sociale.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti ad altre associazioni ed enti associati per il raggiungimento di comuni finalità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017 e delle successive modifiche e integrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.



Simionetta Menotti

Roberto Capello

Art. 4

Finalità

L'Associazione persegue lo scopo di far rivivere, propagandare ed incrementare, per mezzo del canto popolare e delle danze caratteristiche, gli usi e costumi tradizionali del Friuli Venezia Giulia.

L'Associazione intende sviluppare ed incoraggiare ogni forma di studio e di attività nel campo della ricerca storica e culturale delle tradizioni locali, nonché di sviluppare iniziative a carattere ricreativo e sociale promuovendo ed organizzando festeggiamenti, manifestazioni, gite ed escursioni e partecipando ai raduni provinciali, nazionali ed internazionali di carattere folklorico.

L'Associazione persegue, inoltre, ogni azione che abbia quale finalità la cura, la tutela, lo sviluppo, la progettazione del futuro del territorio su cui agisce salvaguardando le peculiarità culturali, paesaggistiche, architettoniche e naturalistiche dando la priorità al benessere dei cittadini nella sua globalità.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere il coordinamento dell'azione dei soci e cooperare o coordinare attività comuni con altre associazioni, con gli enti o le istituzioni, anche straniere o internazionali, al fine di realizzare una positiva e razionale collaborazione tra gli enti stessi per la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e la promozione e salvaguardia del territorio.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere una proficua azione per la ricerca di risoluzione dei problemi culturali-turistici, socio-educativi, tecnici ed operativi di comune interesse.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi, intende perseguire questi obiettivi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- art. 5, lettera f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
- art. 5, lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- art. 5, lettera k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico:

Simone Menotti

Edoardo Spedini

- 1) valorizzazione del ballo popolare come valore autentico del folklore del territorio nella sua evoluzione sincronica;
- 2) diffusione tra i giovani a mezzo stampa, TV, scuola, ecc. della tematica coreutica come espressione culturale e di comunicazione;
- 3) ricerca della tematica musicale e figurativa che sta alla base della danza friulana (nel contesto della realtà storica italiana ed europea);
- 4) riconoscimento della funzione sociale che assumono le prove, le riunioni, l'esibizione nella comunità in cui si opera, nel rispetto dell'autonomia di ogni gruppo;
- 5) promozione e divulgazione del folklore anche nell'esigenza spettacolare e nelle iniziative turistiche, nell'organizzazione di manifestazioni folkloristiche, in loco, all'estero e tra gli emigranti, coinvolgendo l'utente in un messaggio culturale ed artistico espresso attraverso le musiche, i canti (a ballo) e le danze;
- 6) promozione dell'arte folklorica e del territorio con la partecipazione ad attività promosse al di fuori del territorio regionale.

Invece, in generale, gli scopi sono i seguenti:

- 1) promuovere la conoscenza, lo studio e la comprensione della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio, anche comparandoli alla dinamica dei tempi in una visione più ampia rivolta al futuro;
- 2) tutelare e valorizzare le minoranze etnico-linguistiche;
- 3) conservare e valorizzare il patrimonio culturale;
- 4) ricercare mezzi pubblici e privati atti a incentivare, sovvenzionare, sostenere lo sviluppo economico, culturale, sportivo stimolando la progettualità e l'esecutività delle idee;
- 5) sviluppare qualsiasi forma di attività tendente ad avvicinare i giovani incoraggiando la loro creatività e le loro iniziative economiche, culturali, artistiche, sociali e ricreative;
- 6) promuovere manifestazioni, gite, escursioni e festeggiamenti, che tendano a coinvolgere i cittadini, promuovere e rendere attrattivo il territorio;
- 7) sviluppare scambi atti ad avvicinare i popoli con lo spirito di promuovere e favorire il processo di amicizia e pace fra le genti;
- 8) rendere partecipi i soci nelle decisioni programmatiche e propositive per un'azione trasparente e partecipata delle decisioni.

Simone Menotti

Edoardo Gallo

Per il raggiungimento degli scopi, intende promuovere varie attività. In particolare:

- 1) Attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- 2) Attività di formazione: istituzione di gruppi di studio e ricerca; promozione dell'insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage;
- 3) Attività editoriale: stampa di pubblicazioni e creazione di un proprio organo di comunicazione, con i diversi mezzi possibili, atto a dare un'informazione corretta e la pubblicazione di atti, convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche;
- 4) Organizzazione e coordinamento di attività per lo sviluppo di momenti socioculturali e di incontro che possano creare attrattività, come mercatini d'arte, dell'antiquariato e dell'artigianato.

L'Associazione potrà svolgere anche altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie quanto integrative delle stesse, nei limiti delle norme di cui all'art. 3.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II - Patrimonio ed attività economiche

Art. 5

Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle entrate, che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali versate da ciascun socio o associato;
- b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti locali, dagli istituti di credito, da enti in genere e da altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione, che delibera sulla

Simone Menotti

Edoardo Capello

loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

In particolare:

- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Assemblea, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, della stessa, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4.

Art. 7

Quota Sociale

La quota sociale annuale è stabilita dall'Assemblea Ordinaria su proposta dell'Organo di Amministrazione e deve essere versata con le modalità stabilite dalla stessa Assemblea.

Il mancato versamento della quota sociale è causa di decadenza, che sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, trascorso l'anno solare di riferimento.

Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.

La quota sociale annuale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8

Diritti dei Soci ed Associati sul Patrimonio Sociale

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o in ottemperanza all'art. 4 del presente statuto o siano effettuate a favore di altre associazioni operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di

Simonetta Menotti

Sabina Capello

utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Essi dovranno essere finalizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 9

Responsabilità

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, nessuno degli aderenti può in questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo III - Dei Soci

Art. 10

Ammissione

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze ed altre associazioni o enti.

L'ammissione di un nuovo socio viene deliberato dall'Organo di Amministrazione, a fronte di domanda scritta (in formato cartaceo consegnata in originale o in formato digitale inviata per via telematica) proposta dall'interessato.

L'Associazione comunica all'interessato, l'accoglimento od il rigetto motivato della istanza di adesione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

In caso di rigetto, l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere una pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione all'Assemblea, che provvederà a deliberare in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ha effetto con il pagamento della quota sociale annuale e la contestuale iscrizione nel Libro Soci.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

La qualità di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Simone Menotti

Sebastiano Capella

Il numero dei soci o associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 11
Diritti dei Soci

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci hanno il diritto di:

- 1) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- 2) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 3) Frequentare i locali dell'Associazione;
- 4) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- 5) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- 6) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 7) Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i Libri Associativi;
- 8) I soci minorenni saranno rappresentati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, che potrà esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.
- 9) Il diritto di voto è riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 mesi.

Art. 12
Doveri dei Soci

I soci hanno l'obbligo di:

- 1) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- 2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- 3) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà. Devono

Simone Menotti

Sebastiano

mantenere un atteggiamento atto a non nuocere e non arrecare danno materiale, morale e all'immagine dell'Associazione.

Art. 13

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso od esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta, almeno 3 mesi prima.

L'associato, che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, che non versa la quota associativa o che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 14

Dei Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Simone Mennar

Simone Capella

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà. Devono mantenere un atteggiamento atto a non nuocere e non arrecare danno materiale, morale e all'immagine dell'Associazione.

Art. 15

Dei Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari od al 5% del numero degli associati.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

Art. 16

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) gli Organi di Controllo:
 - a. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b. l'Organo di Controllo;
 - c. il Revisore Legale dei Conti;

Tutte le cariche dell'Associazione sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate di cui all'Art. 13. fanno eccezione i componenti dell'organo di Controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea è composta da tutti i soci e dai rappresentanti per i minorenni.

Simone Menotti

Roberto Capelli

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Non sono ammesse deleghe. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.

Art. 18

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione da inviare almeno 10 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea con i mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuto ricevimento.

I soci e gli associati potranno essere informati anche tramite innovativi mezzi di comunicazione come ad esempio e-mail e whatsapp. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci, amministratori e del revisore.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con mezzo idoneo provante la ricezione della convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 2/3 (due/terzi) dei soci da presentare per iscritto all'Organo di Amministrazione. In questo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni successivi a quello della richiesta.

Art. 19

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) dei soci aventi diritto di voto.

Art. 20

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

Simonetta Menotti

Edoardo Capella

Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Art. 21

Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e raccolto in un apposito libro tenuto a disposizione dei soci.

I verbali possono essere archiviati anche in modalità informatica.

Art. 22

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti *in sede ordinaria*:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione;
- eleggere e revocare l'Organo di Amministrazione;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei soci e degli associati e pronunciarsi sul mancato accoglimento della istanza di adesione all'Associazione;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- al verificarsi delle condizioni previste all'Art. 30 c. 2 D. Lgs. 117/2017, procede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico;

Simone Menotti

Roberto Capella

- al verificarsi delle condizioni previste all'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. 117/2017, procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti *in sede straordinaria*:

- deliberare sullo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 23

L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da 5 (cinque) a 7 (sette) amministratori.

Esso è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni ed i membri sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra i soci.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. All'Organo di Amministrazione compete:

- eleggere al suo interno: Presidente, Vicepresidente, Segretario ed Economo;
- proporre all'Assemblea la nomina dei delegati di settore e l'affido di incarichi, anche professionali;
- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- dare attuazione alle deliberazioni assembleari;

Le deliberazioni adottate dall'Organo di Amministrazione assunte in conformità a quanto previsto dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci.

L'Organo di Amministrazione può delegare al Presidente o ai soci determinate funzioni, di volta in volta.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono validamente assunte a maggioranza dei suoi componenti.

Delle sedute dell'Organo di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario.

Simone Menti

Sebastiano Capello

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente, in caso d'impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 25

Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- cura i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, i quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione;
- tiene aggiornato il Libro dei Soci e il Libro dei Volontari;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di Amministrazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 26

L'Economo

L'Economo collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione. La documentazione sarà conservata presso la sede dell'Associazione;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 27

Organi di Controllo

A. Collegio dei Revisori dei Conti

Simone Menotti

Edoardo Capella

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 1 (uno) membro, che può essere scelto fra gli aderenti all'Associazione.

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea fra i soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Revisore dei Conti verifica periodicamente la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Egli agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione in forma scritta e firmata anche da parte di un solo socio. Nello svolgimento del suo incarico può richiedere, per i dovuti controlli, i libri e i documenti contabili dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. In caso di morte, rinuncia o decadenza del Revisore, subentra l'Organo di Controllo.

B. Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina, in forma monocratica, dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

C. Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina, in forma monocratica, del Revisore Legale dei Conti.

Art. 28

Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- 1) Libro dei Soci, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 2) Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 3) Libro delle Assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 4) Libro delle Assemblee e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- 5) Libro delle Assemblee e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;

Simone Manti

Roberto Capello

Titolo V - Il Bilancio

Art. 29

Bilancio Consuntivo e Preventivo

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, consegnato al Revisore dei Conti al verificarsi dei presupposti di legge e depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, che dovrà approvarlo.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile, ovvero entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti i soci e associati.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 30

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea.

Art. 31

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 32

Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità del Codice Civile e delle norme vigenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Simone Menotti

Simone Menotti

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art. 33

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o eventuali dubbi interpretativi si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, cioè si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

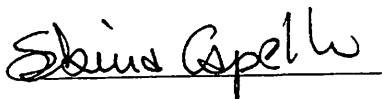
Art. 34

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

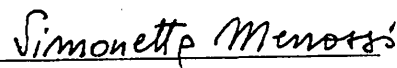
L'acronimo .ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente.



Sabina Capello

Il Segretario Verbalizzante.



Simonetta Menossi

Capriva del Friuli, 4 settembre 2020.